



Città di Melegnano
(Città Metropolitana di Milano)

ACCONTO IMU – TASI 2019

TASI

ESENZIONE PAGAMENTO ABITAZIONI PRINCIPALI

Si comunica che l'art. 1, comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 **ha esentato dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale** (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9) **ed una pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7**

Risultano pertanto soggette solo le seguenti abitazioni (C.C. n. 15 del 28/02/2019)

- ***2 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7***

IMU

Aliquote (C.C. n. 14 del 28/02/2019):

- ***10,6 per mille per tutti i fabbricati (escluse le abitazioni principali e relative pertinenze, una per categoria), incluse le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze, aree edificabili, terreni***
- ***4 per mille per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7 – detrazione Euro 200,00***

IMU SU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO:

E' stabilita dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato gratuito ai parenti di primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore) alle seguenti condizioni:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- l'unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;
- oltre all'immobile concesso in comodato e quello destinato a propria abitazione principale (che non deve rientrare nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9), il comodante non deve possedere altri immobili in Italia;

- il contratto di comodato deve essere redatto in forma scritta o verbale e registrato obbligatoriamente all'Agenzia delle Entrate.

La sussistenza dei suddetti requisiti deve essere attestata mediante presentazione di dichiarazione IMU. Tale agevolazione può essere estesa al massimo ad una pertinenza dell'immobile adibito ad abitazione principale così come definita ai fini IMU.

Il beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

IMU SU IMMOBILI IN LOCAZIONE A CONTRATTO CONCORDATO

E' stabilita dalla legge una riduzione al 75% dell'aliquota deliberata dal Comune pari al 10,6 per mille sugli immobili locati ai sensi della Legge n. 431/1998. Anche in tal caso è necessario presentare apposita dichiarazione.

MODALITA' di VERSAMENTO dell' ACCONTO entro il 17/06/2019:

I versamenti dovranno essere effettuati con modello F24, utilizzabile in Banca - Posta o tramite web. Compilare la sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" nello spazio "codice ente/codice comune" indicare il codice catastale **F100** (per Melegnano) ed in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" utilizzare il seguente codice:

- **Fabbricati di tutte le categorie catastali (esclusi fabbricati gruppo catastale D):** l'imposta calcolata sugli immobili assoggettati all'aliquota dello **10,6‰** deve essere versata solo al Comune col codice tributo **3918**;
- **Categoria catastale D:** l'imposta calcolata sugli immobili assoggettati all'aliquota dello **7,6‰** deve essere versata allo Stato con il codice tributo **3925** mentre la restante parte **3,0‰** dovrà essere versata al Comune con il codice tributo **3930**;
- **Aree fabbricabili:** l'imposta calcolata con l'aliquota dello **10,6‰** deve essere versata solo al Comune col codice tributo **3916**;
- **Terreni:** l'imposta calcolata con l'aliquota dello **10,6‰** deve essere versata solo al Comune col codice tributo **3914**;

Nel caso in cui l'importo annuo risulti inferiore ad **€ 10,00** per contribuente, non è dovuto alcun versamento.

SUL SITO DEL COMUNE <https://www.comune.melegnano.mi.it/it> è possibile effettuare i calcoli e la stampa dei modelli di versamento secondo le modalità sopra indicate.

Si ricorda che eventuali esenzioni o riduzioni di imposta devono essere oggetto di dichiarazione da presentarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto all'anno in cui si sono verificate tali condizioni. Pertanto entro il 01 luglio 2019 occorre dichiarare le esenzioni o riduzioni riferite all'anno 2018.

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tributi:
numeri telefonici 0298208271-279-260, e-mail ufficio.tributi@comune.melegnano.mi.it, oppure consultare il sito <https://www.comune.melegnano.mi.it/it>.

Melegnano, 15/05/2019

L'ASSESSORE AL BILANCIO
(Dott. Marco Pietrabissa)

IL CAPO AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott.ssa Lorenza Lubatti)